

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 25

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente:
«Regolamento recante disposizioni correttive ed integrative al
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle
istituzioni artistiche e musicali

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 settembre 2006)



Relazione illustrativa

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede che le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi.

La predetta legge n. 508/99, all' articolo 2, comma 7, rimette l'attuazione della riforma ad uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Con il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132, è stato adottato il primo regolamento in materia di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.

Tale regolamento delinea il contenuto minimo degli statuti delle istituzioni di alta formazione, disciplinando l'organizzazione delle stesse nel rispetto del principio della distinzione tra poteri di indirizzo, governo ed attività di gestione, individuando anche gli organi necessari: il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico e il collegio dei revisori.

In particolare l'articolo 5 disciplina le modalità per la nomina dei presidenti prevedendo, al comma 2, che il presidente è "nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro".

La stessa disposizione è stata oggetto di contenzioso che si è concluso con la sentenza n. 4293/2005 con cui la Sez. VI del Consiglio di Stato ha annullato, in parte qua, la predetta norma lesiva del principio di autonomia delle istituzioni AFAM.



Allo scopo di colmare il vuoto normativo creatosi per effetto della predetta pronuncia è stato predisposto il presente schema di regolamento che modifica l'articolo 5 del regolamento n. 132/2003 e si compone di due articoli.

La norma regolamentare che si propone all'articolo 1 inverte le modalità di individuazione del presidente, attribuendo al consiglio accademico la designazione di una terna di soggetti in possesso di alta qualificazione manageriale e professionale, nonché di comprovata esperienza nella gestione di enti pubblici o privati nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica, tra i quali il Ministro nomina il presidente.

In tal modo, si risponde all'esigenza di conciliare il principio dell'autonomia delle Istituzioni AFAM, con l'imprescindibile necessità di assicurare alle stesse una regolare ed efficiente gestione, mediante la nomina di un presidente fornito delle idonee competenze amministrative e gestionali.

Al fine di assicurare la continuità nel funzionamento delle istituzioni, l'articolo 2 prevede che i presidenti, nominati in virtù delle disposizioni annullate, continuano ad assicurare la gestione delle rispettive istituzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti, nominati con le modalità previste all'articolo 1.

Come previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/1999, il DPR proposto è stato sottoposto, per il parere, al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM) e sarà successivamente inviato al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni parlamentari.

In considerazione del fatto che le modifiche proposte si limitano ad invertire le modalità di designazione dei Presidenti, non comportando pertanto, interventi di carattere strutturale organizzativo, dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 FEBBRAIO 2003, N. 132, IN
TEMA DI MODALITÀ DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLE
ISTITUZIONI ARTISTICHE E MUSICALI DI CUI ALLA LEGGE 21
DICEMBRE 1999, N.508.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4293 del 17 maggio 2005, con la quale è stato annullato l'articolo 5 del D.P.R. n. 132 del 2003, nella parte in cui prevede le modalità di nomina del Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;

RAVVISATA la necessità di modificare la disposizione del D.P.R. n. 132 del 2003 concernente le modalità di nomina del presidente, annullata con la predetta sentenza, con una nuova norma che garantisca il principio di autodeterminazione ed autonomia delle istituzioni di cui alla legge 508/1999;

CONSIDERATO che i presidenti sono responsabili della gestione amministrativa per lo svolgimento della quale il Regolamento prevede che essi debbano essere dotati di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza gestionale di enti o istituzioni pubbliche o private nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica;

ACQUISITO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3, della legge n. 508 del 1999, reso nell'adunanza del 5 luglio 2006;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari resi nelle sedute

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono sostituiti dai seguenti:

“ 2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza gestionale di enti o istituzioni pubbliche o private nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.”.

ART. 2

(Norma transitoria)

1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalità di cui all'articolo 1. A tal fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n. 4418

Roma, 5 luglio 2006

Cons. Oberdan Forlenza
Capo di Gabinetto

Avv. Paolo Narciso
Capo Ufficio Legislativo

Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM

LL.SS.

OGGETTO: Schema di Regolamento recante modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132: richiesta di parere.

Adunanza del 5 luglio 2006

- Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2005, n. 132;
- Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4293 del 17 maggio 2005, con la quale è stato annullato l'art. 5 del D.P.R. n. 132/2003, nella parte in cui prevede le modalità di nomina del Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;
- Vista la richiesta di parere del 26 giugno 2006, prot. 2369/1.4.2/06, inviata dall'Ufficio Legislativo;

**IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
All'unanimità approva il seguente parere:**

In ordine alla richiesta di parere sullo Schema di Regolamento recante modifiche all'art. 5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 questo CNAM ritiene di proporre la presente modifica:

Stralciare al 1° comma dell'art. 1, il seguente periodo: "nonché di comprovata esperienza gestionale di enti o istituzioni pubbliche o private nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica."

Motivazione

Gli ulteriori elementi indicati possono essere valutati in piena autonomia dalle singole Istituzioni unitamente ad altre qualificazioni professionali e manageriali, ma un loro inserimento precettivo nel testo della norma determina conflitti di competenze sia all'interno che all'esterno delle Istituzioni medesime, con negative ripercussioni sul loro funzionamento. Del resto il Consiglio di Stato si è limitato a richiedere, a tutela dell'autonomia delle Istituzioni stesse, la modifica delle modalità di designazione dei Presidenti, ma non i requisiti dei medesimi. Inoltre si sottolinea che il mancato stralcio del periodo sopra indicato costituirebbe lesione dell'autonomia delle Istituzioni e motivo di conflitto fra organi di indirizzo e organi di gestione, la cui separazione di competenze è ormai sancita legislativamente ed alla base degli Statuti e dei Regolamenti di amministrazione finanza e contabilità già approvati per tutte le Istituzioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)


Il CNAM, con l'occasione, richiama la posizione già espressa in fase di rilascio del parere sullo schema del DPR n. 132/2003, in cui evidenziava l'opportunità che per il sistema AFAM si addivenisse ad una figura unica di rappresentanza, analogamente a quanto previsto nel sistema universitario. Tale posizione, ribadita anche dai pareri espressi all'epoca dalle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, non è stata recepita dal Ministro precedente.

Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto delle profonde trasformazioni avvenute nel settore AFAM sia a livello nazionale che nell'ambito dei rapporti instaurati con analoghe istituzioni europee, si sottopone all'attenzione del Ministro l'opportunità di approfittare dell'occasione di una rivisitazione della problematica relativa ai Presidenti, e di accogliere l'iniziale orientamento espresso dal CNAM a favore di una organizzazione interna, già esistente, costituita dal Direttore (Rettore) con rappresentanza legale unica, e dal Direttore amministrativo, quale responsabile della gestione.

Per un approfondimento delle problematiche in argomento appare utile ed opportuno un incontro diretto fra il Ministro e il CNAM.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Dora Liguori



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 4343/06

Roma, add. 09.08.2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento recante: "Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 3157/06 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Gab. dell'On. Ministro
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE,
Dino Grandi



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 luglio 2006

N. della Sezione:
3157/2006

OGGETTO:

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA – Schema di
regolamento recante: “*Modifiche
all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132*”.

La Sezione

Vista la relazione del 17 luglio 2006,
n. 2694/1.4.2/2006, con la quale il
Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento in oggetto concernente “*Modifiche all’art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132*”.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Claudio
Marchitelli;

PREMESSO

Il Ministero dell’università e della ricerca espone che, con il d.P.R. 28
febbraio 2003, n. 132, recante “*i criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali*”, è stato

adottato il primo dei testi regolamentari di attuazione della riforma prevista dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*.

Con la legge n. 508 del 1999, il legislatore ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale, stabilendo, all’art. 2, comma 7, che tale riforma si sarebbe dovuta attuare con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e indicando, allo stesso comma 7, le materie da disciplinare e, al comma 8, i relativi principi e criteri direttivi.

Riferisce ancora il Ministero che l’art. 5 di tale regolamento, disciplinando la nomina dei presidenti degli istituti, al comma 2, disponeva che *“il presidente è nominato dal ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro”*.

Tale norma è stata ritenuta illegittima ed annullata dalla VI Sezione di questo Consiglio di Stato, adito dalla U.N.A.M.S. (Unione Nazionale per l’Arte, la Musica e lo Spettacolo) e da altri soggetti, direttori di Conservatori di musica e di Accademie di Belle Arti, con la decisione del 17 maggio 2005, n. 4923 (e non 4293 come leggesi nella relazione).

La VI Sezione ha ritenuto la disposizione in parola contrastante con il principio di autogoverno del corpo docente, riconosciuto dalla Corte Costituzionale come cardine dell’autonomia sancita dall’art. 33, ultimo comma, della Costituzione per le istituzioni in questione, in quanto affida *“l’individuazione dell’organo di vertice di dette istituzioni alla eterodeterminazione del potere esecutivo, riducendo l’intervento del consiglio accademico alla mera scelta fra soggetti tutti indicati dal Ministro”*.

Lo schema di regolamento in esame è diretto a colmare il vuoto determinatosi a seguito della citata decisione di questo Consiglio di Stato con

un nuovo testo dell'art. 5 e con una disposizione transitoria per regolare il passaggio dal precedente al nuovo sistema di nomina dei presidenti .

Sullo schema è stato acquisito l'avviso, espresso con la nota del 5 luglio 2006, n. 4418, del C.N.A.M. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale), previsto dall'art. 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.

CONSIDERATO

Lo schema di regolamento in oggetto, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca ha riformulato l'art. 5 del d.P.R. n. 132 del 2003, dopo l'annullamento del testo originario di tale disposizione operato dalla decisione della Sezione VI di questo Consiglio di Stato del 17 maggio 2005, n. 4923, si compone di due articoli.

Con l'art. 1, si invertono le modalità di nomina del presidente delle istituzioni artistiche e musicali rispetto a quelle contenute nel testo originario dell'art. 5, attribuendosi al consiglio accademico la designazione di una terna di nomi e al Ministro dell'università e della ricerca il provvedimento di nomina.

La Sezione ritiene che le nuove modalità di nomina dei presidenti siano in linea con i principi affermati dalla richiamata decisione della VI Sezione, che si fondano sull'autonomia riconosciuta alle istituzioni di alta cultura dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.

Su tale nuova formulazione dell'art. 5 la Sezione, pertanto, esprime il proprio parere favorevole.

Parere favorevole si esprime anche sull'art. 2, con il quale si introduce opportunamente una disposizione transitoria perché i commissari nominati a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dell'art. 5 e i presidenti nominati con il vecchio sistema possano continuare nel loro incarico in attesa delle nomine effettuate in base alla nuova disciplina. Si ritiene congruo il



termine di trenta giorni assegnato alle istituzioni interessate per effettuare le designazioni di competenza.

Per quanto concerne i profili formali dello schema, si segnala che nelle premesse del provvedimento occorre sostituire la parola "sentenza" con la parola "decisione" e indicare il numero esatto di questa che è il numero 4923 e non il 4293.

La data della decisione, inoltre, deve precedere il numero della stessa. L'intera proposizione dovrebbe quindi essere così riformulata: "*Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 17 maggio 2003, n. 4923, con la quale è stato annullato l'art. 5 del d.P.R. n. 132 del 2003, nella parte in cui prevede le modalità di nomina del Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale*".

Occorre, infine, dopo l'art. 2, inserire la clausola di rito concernente la inserzione del provvedimento nella "*Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica*".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole in ordine allo schema di regolamento in oggetto con le correzioni di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Pasquale Cucchi)

Pasquale Cucchi

Visto
Il Presidente della Sezione
(Luigi Cossu)

Luigi Cossu